



# COMUNE DI VICARI

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Piazza Paolo Borsellino, n. 22 – C.A.P. 90020

Tel. 091.8216061 – C.F. 85000650821

PEC: [comunevicari@pec.it](mailto:comunevicari@pec.it) - PEO: [info@comune.vicari.pa.it](mailto:info@comune.vicari.pa.it)

Settore “A” Amministrativo Socio Culturale e Servizi alla Persona

## AVVISO

**Elezioni del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze – 23.01.2026**

### IL RESPONSABILE

**Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 29/10/2025 con la quale è stato istituito il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze e approvato il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze;

**Verificato** che ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze è entrato in vigore decorsi 15 giorni dalla seconda pubblicazione prevista dall'art. 85, comma 4, dello Statuto Comunale e precisamente in data 13/11/2025;

**Vista** la determina Sindacale n. 3 del 08/01/2026 con la quale sono state indette le elezioni del Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze in data 23.01.2026;

**Richiamato** l'articolo 5 del vigente regolamento comunale il quale disciplina l'indizione delle elezioni e il relativo calendario;

**Dato atto** che entro 5 giorni dalla indizione delle elezioni deve essere pubblicato un avviso pubblico al fine di consentire agli studenti aventi diritto interessati, a presentare le candidature alla elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze;

### AVVISA

**Che** in data 23.01.2026, in orario scolastico, si svolge l'elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze secondo le disposizioni del Regolamento Comunale per il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 29/10/2025;

**Che** il procedimento elettorale è disciplinato dalle disposizioni del suddetto Regolamento qui indicate:

#### Articolo 3 - Elettorato

1. Possono votare ed essere eletti nel C.C.R. esclusivamente gli studenti residenti a Vicari delle classi quinte della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado frequentanti l'I.C.S. “Alfonso Giordano” che non abbiano riportato sanzioni disciplinari uguali o superiori all'allontanamento dalla comunità scolastica.

2. Ai fini della candidatura e della proclamazione è necessario il consenso scritto dei genitori o del genitore esercente l'esclusiva potestà genitoriale.
3. La perdita dei requisiti anzidetti comporta l'automatica decadenza dalla carica, con la necessità di provvedere alla surroga nel termine di sessanta giorni.

#### **Articolo 4 – Composizione e durata**

1. Il Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze è composto da:
  - a) n. 2 rappresentanti degli studenti residenti a Vicari che frequentano le classi quinte della scuola primaria dell'I.C.S. "Alfonso Giordano";
  - b) n. 2 rappresentanti degli studenti residenti a Vicari che frequentano le classi prime della scuola secondaria di primo grado dell'I.C.S. "Alfonso Giordano";
  - c) n. 3 rappresentanti degli studenti residenti a Vicari che frequentano le classi seconde della scuola secondaria di primo grado dell'I.C.S. "Alfonso Giordano";
  - d) n. 3 rappresentanti degli studenti residenti a Vicari che frequentano le classi terze della scuola secondaria di primo grado dell'I.C.S. "Alfonso Giordano".
2. Il Consiglio ha un Presidente ed un Vice eletti secondo le modalità indicate al successivo articolo 8.
3. Il C.C.R. resta in carica per due anni scolastici.
4. Ogni plesso scolastico elegge i propri rappresentanti con consultazioni tra gli studenti del medesimo plesso, comunicandoli al servizio pubblica istruzione del comune, che assiste gli organi istituzionali e che dovrà assistere e rapportarsi con il Consiglio comunale dei ragazzi.
5. Le elezioni di costituzione del C.C.R. si svolgono nel primo anno del biennio e riguardano tutti i seggi di cui al comma 1. Nel secondo anno del biennio si procede esclusivamente all'elezione dei seggi riservati alle classi quinte della scuola primaria indicati alla lett. a) del comma 1, salvo quanto previsto ai commi successivi per le surroghe e le integrazioni.
6. Ogni elettore ha la possibilità di esprimere la propria preferenza per due candidati (preferenza maschile e preferenza femminile). A tal fine, sulla scheda sono riportati i nomi di tutti i candidati, cosicché l'elettore possa esprimere la propria preferenza barrando la casella a fianco del nome del candidato prescelto. Le schede contenenti diciture non leggibili, indicazioni di altra natura, segni di riconoscimento od espressioni non pertinenti, nonché più preferenze, sono considerate nulle. Per ciascun segmento di cui al comma 1 risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, fino alla concorrenza dei seggi riservati al medesimo segmento.
7. Al fine di assicurare l'equilibrio di genere, in ciascun segmento deve essere garantita la presenza di almeno un componente appartenente al genere meno rappresentato. Qualora, in base ai risultati elettorali, non sia rispettata tale condizione, l'ultimo candidato eletto del genere più rappresentato viene sostituito dal primo dei non eletti del genere meno rappresentato.
8. In caso di parità di voti tra candidati per l'ultimo seggio disponibile, è proclamato eletto il candidato di età minore.
9. I consiglieri eletti in occasione delle procedure di cui al comma 5 mantengono la carica per l'intero periodo residuo del biennio; la qualità di consigliere è subordinata al permanere, per tutta la durata della carica, dei requisiti di eleggibilità previsti dal presente regolamento. I consiglieri, per tutta la durata del mandato, rappresentano la classe di appartenenza risultante dall'anno scolastico in corso; la promozione intervenuta nel corso del biennio non determina la perdita della carica. Entro dieci (10) giorni dall'inizio del secondo anno scolastico la Commissione elettorale verifica la conformità della composizione del C.C.R. alla ripartizione prevista dal comma 1. Qualora risulti un deficit di componenti rispetto alla ripartizione prescritta, la copertura dei posti mancanti avviene secondo l'ordine di priorità seguente:

- a) il primo dei non eletti, in ordine di voti ottenuti, nella lista del medesimo segmento la cui promozione ha generato il fabbisogno (es. primo dei non eletti nella lista dei candidati alla prima, per integrare posti in seconda);
  - b) in mancanza di soggetti di cui alla lett. a), il primo dei non eletti, in ordine di voti ottenuti, nella lista del segmento cui il posto è destinato;
  - c) in mancanza dei soggetti di cui alle lett. a) e b), la Commissione elettorale promuove l'indizione di elezioni suppletive limitate al segmento interessato con le modalità previste dal presente regolamento.
10. Per i seggi riservati alle classi quinte della scuola primaria, qualora il titolare del seggio perda i requisiti di eleggibilità nell'anno successivo alla relativa elezione, subentra automaticamente il primo dei non eletti della stessa consultazione riservata alle quinte, purché in possesso dei requisiti al momento dell'accettazione; in mancanza di soggetti idonei si applicano le disposizioni del comma 9, lett. c).

#### **Articolo 5– Indizione delle elezioni e calendario**

1. Le elezioni del C.C.R. sono indette con decreto del Sindaco entro il 30 settembre di ogni anno scolastico e si svolgono secondo il seguente calendario:
  - a) pubblicazione dell'avviso: entro 5 giorni dall'indizione;
  - b) presentazione delle candidature: 10 giorni scolastici;
  - c) giornata di voto: entro il 31 ottobre;
  - d) scrutinio e proclamazione: entro 3 giorni dal voto;
  - e) seduta di insediamento: entro 15 giorni dalla proclamazione.

#### **Articolo 6 – Commissione elettorale**

1. La Commissione elettorale competente per lo svolgimento delle procedure elettorali del C.C.R. è composta da:
  - a) Dirigente scolastico o suo delegato, Presidente;
  - b) il Segretario comunale o un dipendente da lui delegato
  - c) un docente referente per ciascun segmento.
2. La Commissione elettorale per ciascuna seduta nomina tra i suoi componenti il segretario verbalizzante.
3. La Commissione:
  - a) valida gli elenchi degli aventi diritto al voto;
  - b) riceve e ammette le candidature;
  - c) predispone schede, urne e seggi;
  - d) vigila sullo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio;
  - e) proclama gli eletti e gestisce le surrogazioni;
  - f) cura ogni ulteriore adempimento necessario ad assicurare la regolare composizione del Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze.
4. Avverso le decisioni della Commissione è ammesso ricorso entro 48 ore dalla pubblicazione. La Commissione decide in via definitiva entro 15 giorni lavorativi.

#### **Articolo 7 - Sede e funzionamento**

1. Le sedute consiliari del C.C.R. avranno luogo in seduta pubblica nei locali del Teatro Libertà. Al fine di consentire il regolare svolgimento delle sedute, al C.C.R. è concesso l'uso dei necessari materiali ed attrezzature comunali.

2. Il Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze si riunisce in seduta pubblica per un minimo di 2 volte nel corso del suo mandato annuale.
3. In occasione di particolari ricorrenze o per la trattazione di particolari tematiche, il Consiglio comunale dei Ragazzi può svolgersi insieme al Consiglio comunale.
4. Il Sindaco o un suo delegato partecipano e coordinano le sedute del Consiglio comunale dei ragazzi.
5. L'ordine del giorno delle sedute verrà concordato dal Presidente del Consiglio comunale dei ragazzi con il referente comunale.
6. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della maggioranza (metà più uno) dei componenti il Consiglio.
7. Il Consiglio comunale dei ragazzi delibera a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.
8. I consiglieri che decadono per la perdita dei requisiti di eleggibilità sono surrogati dai primi non eletti nella lista di appartenenza. Esaurita la lista, non si procede ad elezioni suppletive.
9. Per ogni seduta verranno nominati due ragazzi con il compito di segretari, che dovranno redigere il verbale delle deliberazioni del Consiglio Comunale dei Ragazzi e trasmetterlo successivamente a preferibilmente su supporto informatico al servizio pubblica istruzione del comune, che assiste gli organi istituzionali.

#### **Articolo 8 - Prima convocazione del C.C.R.**

1. La prima seduta del Consiglio comunale dei ragazzi è convocata, dal Presidente del Consiglio Comunale del Comune, entro 20 giorni dalla completa trasmissione dei componenti eletti da parte dell'I.C.S. "Alfonso Giordano".
2. Nella prima seduta vengono eletti, a maggioranza assoluta dei componenti ed a scrutinio segreto, il Presidente del C.C.R. ed un Vice-Presidente.
3. Il Consiglio comunale dei ragazzi può istituire gruppi di lavoro su tematiche specifiche.
4. I gruppi di lavoro elaborano proposte da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale dei Ragazzi, attraverso i propri rappresentanti in Consiglio.

#### **INFORMA**

**Che** gli studenti indicati dall'art. 3 del vigente Regolamento Comunale, che intendano candidarsi a ricoprire la carica di membro del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze possono presentare la propria candidatura **entro e non oltre il 16/01/2026** presentando la propria candidatura utilizzando il modello allegato secondo le seguenti modalità:

- a mezzo pec all'indirizzo [comunevicari@pec.it](mailto:comunevicari@pec.it);
- a mezzo e-mail all'indirizzo: [info@comune.vicari.pa.it](mailto:info@comune.vicari.pa.it);
- consegnando la documentazione *brevi manu* all'Ufficio Protocollo del Comune di Vicari, anche per il tramite dei rappresentanti di classe dei genitori di ciascun segmento interessato alla elezione;

**Che** ai fini della candidatura e della proclamazione è necessario il consenso scritto dei genitori o del genitore esercente l'esclusiva potestà genitoriale.

**Che** ai sensi dell'art. 5 della l.r. n. 7/2019 il Responsabile del Procedimento è la Sig.ra De Maria Maria, contattabile ai seguenti recapiti: Tel. 091 8216061 – Int. 23 - E-mail: [m.demaria@comune.vicari.pa.it](mailto:m.demaria@comune.vicari.pa.it);

## **Trattamento dei dati personali**

Il conferimento dei dati personali da parte del genitore esercente la responsabilità genitoriale dell'alunno interessato è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornirli comporta l'impossibilità di dar corso al procedimento amministrativo, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura.

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento dell'attività amministrativa saranno trattati conformemente a quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679.

I dati personali forniti sono raccolti mediante domanda di partecipazione alla procedura e saranno trattati esclusivamente al fine dell'espletamento della stessa. La base giuridica del trattamento è l'assolvimento degli obblighi di legge a quale è soggetto il Titolare ai sensi dell'articolo 6, par. 1, lett. c), RGPD. Successivamente, il Titolare conserva i dati personali unicamente per l'assolvimento degli ulteriori obblighi di legge e per tutela dei propri diritti e interessi, anche in sede giudiziale e stragiudiziale, entro il termine di prescrizione previsto dalla normativa di settore. Scaduti i rispettivi termini, i dati personali sono cancellati e/o resi anonimi in modo da impedire, anche indirettamente, l'identificazione dell'interessato.

Nessun dato trattato sarà soggetto a processo decisionale automatizzato e, in particolare, nessun dato trattato sarà soggetto ad attività di profilazione. I dati personali raccolti non sono oggetto di diffusione salvo nei casi previsti dalla legge, in conformità alle delibere dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Vicari nella persona del Sindaco pro tempore e il referente del trattamento è il Dott. Domenico Bondì.

Il Responsabile della Protezione dei Dati è "ASMEL Associazione" – Telefono: 0817879717, E-mail: [posta@asmel.eu](mailto:posta@asmel.eu), Pec: [asmel@asmepec.it](mailto:asmel@asmepec.it).

L'interessato, ai sensi degli artt. da 15 a 22 del RGPD, può esercitare in ogni momento i suoi diritti, ove applicabili, nei confronti del Titolare, rivolgendo le relative istanze al Comune di Vicari al seguente indirizzo: - pec: [comunevicari@pec.it](mailto:comunevicari@pec.it). L'interessato può, inoltre, esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

L'informativa completa è consultabile al seguente link: <https://www.comune.vicari.pa.it/wp-content/uploads/2025/02/Informativa-generale-privacy.pdf>

Vicari, 10/01/2026

Il Responsabile del Settore "A"

Dott. Domenico Bondì

documento firmato digitalmente in atti